

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**Ricorso**

nell'interesse del Sig. ----- **OMISSIS** ----- l,

----- **OMISSIS** -----

rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto su foglio separato dagli Avv.ti Gerarda Torino, TRNGRD78B57C129K, [g.torino@avvocatinocera-pec.it](mailto:g.torino@avvocatinocera-pec.it) e Massimiliano Pozzi, PZZMSM73R05H501S, [massimilianopozzi@ordineavvocatiroma.org](mailto:massimilianopozzi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del secondo sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3. I suindicati difensori dichiarano di voler ricevere le informazioni del presente procedimento al numero di fax 081.9367963 o alla PEC [massimilianopozzi@ordineavvocatiroma.org](mailto:massimilianopozzi@ordineavvocatiroma.org), [g.torino@avvocatinocera-pec.it](mailto:g.torino@avvocatinocera-pec.it) - ricorrente -

**CONTRO**

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, codice fiscale 80234710582, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi 12 - resistente -

**E NEI CONFRONTI**

--- **OMISSIS** --- - controinteressato -

--- **OMISSIS** ---  
- controinteressato-

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,**

a) del verbale del 28.02.2025, Diniego Istanza di riesame del giudizio di inidoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Esercito SM – Ufficio Reclutamento

e Concorsi (*Doc. 1 Verbale opposto*), **notificato in data 28/02/2025** dal Capo Ufficio Ten. Col. f. RN Tonino COSTANTINI, per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA in data 30/10/2024 e successive modifiche, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, con il quale l'istante è stato giudicato "*inidoneo*", avendo riportato ----- **OMISSIS** -----

----- **OMISSIS** ----- con conseguenziale esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso (*Doc. 2 Bando di concorso e successive modifiche*);

b) del modulo di notifica del 30/01/2025 (*Doc. 3 modulo di notifica*) reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del centro di selezione e reclutamento Nazionale dell'esercito di Foligno;

c) del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco, reso dal Vice Direttore Generale il 15/04/25, e della graduatoria finale di merito 1° blocco ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 (*Doc. 4 decreto graduatoria di merito*);

d) del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco;

e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché allo stato sconosciuti;

**FATTO**

**1.** In data 31 ottobre 2024 l'odierno ricorrente - volontario in ferma prefissata dell'Esercito Italiano - proponeva domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco (*Doc. 5*).

**2.** Il ricorrente veniva convocato per essere sottoposto dapprima alle prove di efficienza

fisica, che pure superava in data 29 gennaio 2025 con il punteggio massimo di 13,900 punti (Doc. 6) e, successivamente, agli accertamenti psico-fisici che si concludevano con esito negativo, come risulta dal verbale del 30 gennaio 2025 opposto.

**3.** Al termine degli accertamenti psico-fisici, eseguiti peraltro *senza l'ausilio di alcun esame strumentale*, la Commissione Medica giudicava l'attuale ricorrente inidoneo con provvedimento del 28/02/2025 in ragione dell'asserita presenza di "un profilo sanitario non con quello previsto, in quanto: ha riportato -----**OMISSIS**-----

-----**OMISSIS**-----

-----**OMISSIS**-----

**4.** Conseguentemente, l'attuale ricorrente veniva escluso dal concorso, come previsto all'art. 10, del bando di concorso.

**5.** Il ricorrente, all'esito della diagnosi comunicatagli dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, avanzava *istanza di riesame*, rigettata con comunicazione del 28/02/2025.

**6.** Il ricorrente si sottoponeva a più accurati accertamenti specialistici, dapprima in data 12/02/2025 presso l'ambulatorio del Prof. Nicola Maria Giorgio Medico Chirurgo, Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Tor Vergata, Università degli Studi di Napoli Federico II, consulente della Procura delle Repubblica c/o Tribunale di Napoli/ Salerno/ Torre Annunziata e S. M Capua Vetere (Doc. 7), nonché in data 03/04/2025 presso l'A.O.R.N. "A. Cardarelli di Napoli" dott. Marco Sgambati Specialista in Neurochirurgia Direttore medico del Dipartimento di Neurochirurgia AORN Cardarelli Napoli (Doc. 8). All'esito dell'esame obiettivo il dott. Sgambati, concludeva nei seguenti termini:

-----**OMISSIS**-----

Dalla Gazzetta Ufficiale: "Elenco imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare":

V – NEOPLASIE Art. 9.

- a) I tumori maligni.
- b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti limitazioni funzionali.

Nel caso in esame invece, il paziente presenta un quadro clinico negativo, **nessuna alterazione**

----- **OMISSIS** -----

**né hanno avuto modifiche nel tempo.** Tanto che al ricorrente è stata certificata l'idoneità fisica alla pratica militare (Doc. 10).

Il bando di concorso per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) nell'Esercito Italiano fa riferimento a specifiche tabelle di inidoneità medico-legale, stabilite dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e succ. mod., che regola i requisiti fisici per l'arruolamento.

Nella valutazione di inidoneità, è necessario verificare se la ----- **OMISSIS** -----

----- **OMISSIS** ----- rientri tra le condizioni invalidanti specificate nella normativa, in particolare:

- Patologie -- **OMISSIS** -- invalidanti: ---- **OMISSIS** ---- può essere motivo di esclusione solo se determina compromissioni funzionali rilevanti, ad esempio limitazioni articolari, ulcerazioni croniche, infezioni recidivanti o gravi alterazioni cutanee che impediscono l'uso dell'equipaggiamento militare.

- Alterazioni ----- **OMISSIS** ----- : le patologie --- **OMISSIS** --- possono costituire motivo di inidoneità solo se incidono sulla forza muscolare, sulla coordinazione, sulla resistenza fisica o sulla capacità di movimento.

**Nel caso del ricorrente, il giudizio di inidoneità è invece del tutto infondato.**

**Il giudizio della Commissione, infatti, si basa esclusivamente sulla presenza **OMISSIS** -**

**----- **OMISSIS** ----- senza alcuna evidenza di limitazioni funzionali, alterazioni motorie o problematiche dermatologiche evolutive.**

Secondo le tabelle di inidoneità, del resto, la --- OMISSIS --- potrebbe sì costituire un elemento di esclusione ma solo se associata a deficit funzionali significativi o se compromette la capacità operativa del soggetto.

Tuttavia nel caso di specie:

- --- OMISSIS --- presenti non causano alcuna limitazione motoria o neurologica.
- Non vi sono --- OMISSIS --- o altre complicanze dermatologiche. Il ricorrente è in grado di svolgere regolarmente attività fisiche intense, senza riduzione della performance atletica. L'analisi normativa evidenzia dunque una discrepanza tra la motivazione dell'inidoneità adottata e i criteri effettivamente previsti dal regolamento, poiché la condizione del ricorrente non rientra nei parametri di esclusione oggettiva stabiliti per il reclutamento.

La decisione della Commissione appare priva di qualsivoglia fondamento medico oggettivo, in quanto basata su un elemento puramente estetico che non compromette in alcun modo le capacità operative.

Secondo i principi di valutazione medico-legale, infatti, **un soggetto può essere dichiarato inabile al servizio solo se la patologia comporta un'effettiva limitazione funzionale.** Nel caso del sig. Raffaele Palumbo, la --- OMISSIS --- non determina alcun deficit motorio, neurologico o fisico, pertanto l'inidoneità non trova un supporto né scientifico né giuridico.

L'esclusione del sig. Raffaele Palumbo dal concorso per Volontario in Ferma Iniziale (VFI) nell'Esercito Italiano è pertanto priva di un fondamento medico-legale solido, in quanto basata esclusivamente sulla presenza di --- OMISSIS --- conseguenti alla --- OMISSIS --- i, senza che vi sia alcun collegamento con un'effettiva compromissione funzionale dello stesso ricorrente.

Nel valutare l'idoneità al servizio militare, una condizione clinica può costituire motivo di esclusione solo se:

1. Compromette l'efficienza fisica richiesta per il servizio.
2. Determina un rischio per la sicurezza del soggetto o dei commilitoni.

3. È soggetta a un'evoluzione patologica che ne pregiudichi la stabilità nel tempo. Nel caso in esame, nessuno di questi tre criteri risulta soddisfatto:

Il sig. Raffaele Palumbo non presenta limitazioni motorie e può svolgere regolarmente attività fisiche intense.

- Le **OMISSIS** ci non costituiscono un fattore di rischio per la sicurezza operativa.
- La **--- OMISSIS ---** non ha mostrato segni di progressione invalidante o complicanze sistemiche.

Pertanto, l'esclusione appare basata su mere asserzioni disancorate da riscontri oggettivi e medico-legali.

Come evidenziato nel confronto con la normativa di riferimento, la **--- OMISSIS ---** potrebbe costituire motivo di inidoneità solo in presenza di deficit funzionali, neurologici o dermatologici rilevanti. Poiché nessuna di queste condizioni ricorre nel caso in esame, l'illegittimo giudizio negativo operato dalla Commissione non rispetta il dettame delle tabelle di inidoneità previste dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e succ. mod.

L'assenza di un'adeguata valutazione individuale, basata su parametri oggettivi di funzionalità, lascia spazio al vizio di giudizio medico-legale.

L'inidoneità dichiarata potrebbe configurare:

- **Un errore di valutazione clinica** se la Commissione ha ritenuto erroneamente le cicatrici siano invalidanti;
- **Un'applicazione non conforme della normativa** se non è stato valutato il reale impatto della condizione sulla capacità operativa;
- **Un vizio di motivazione**, atteso che la decisione non è stata adeguatamente supportata da valutazione specialistica approfondita.

Emerge chiaro che l'esclusione del candidato non è supportata da evidenze cliniche sufficienti, tutt'altro.

Dall'analisi della documentazione e valutazione clinica in atti del ricorrente emerge inconfutabilmente che:

**A) Il candidato non presenta alcuna limitazione fisica, motoria o neurologiche** che possa compromettere l'inidoneità al servizio.

**B) Le cicatrici chirurgiche sono di natura esclusivamente estetica** e non determinano deficit funzionali o problematiche dermatologiche invalidanti.

**C) Le tabelle di inidoneità previste dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e succ. mod., non giustificano l'esclusione in assenza di alterazioni funzionali significative.**

**D) L'inidoneità sembra basata su un'applicazione rigida e non conforme della normativa, priva di una valutazione approfondita delle reali capacità operative del candidato.**

È del resto evidente che le risultanze degli approfondimenti medico specialistici, eseguiti anche con l'ausilio di esami strumentali, siano alquanto differenti rispetto alla diagnosi formulata in maniera assolutamente generica dalla Commissione Medica per gli accertamenti psico-fisici nominata, che ha determinato l'illegittimo e, quindi, non condivisibile giudizio di inidoneità del ricorrente.

1. Pertanto, tale giudizio di inidoneità, con la conseguente esclusione del ricorrente dal concorso pubblico che ci occupa, appare oltremodo ingiusto e illegittimo poiché assunto in violazione delle norme di legge, oltre che delle disposizioni tecniche recanti i criteri per gli accertamenti psico-fisici in sede concorsuale nonché lesivo dell'interesse ad ottenere una valutazione adeguata degli accertamenti cui è stato sottoposto e all'ammissione alle ulteriori fasi della selezione.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il suddetto provvedimento, unitamente a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, non ultima la graduatoria di merito finale, sono palesemente illegittimi e vengono dunque impugnati per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

- I. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del bando di concorso - Violazione e falsa applicazione del punto G della Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare approvata con il D.M. 4.6.2014 e dell'allegata Tabella - Violazione e falsa applicazione dell'art. 582, D.P.R.*

***15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso.***

L'art. 10, comma 11, del bando di concorso che ci occupa, prevede che "i candidati per essere riconosciuti idonei dovranno essere riconosciuti esenti da imperfezioni/infermità ex art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014 accertato con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare- edizione 2016;

- a) Da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
- b) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato - funzionali del profilo sanitario secondo le vigenti direttive tecniche riguardanti o criteri per delineare il profilo sanitario...

Il punto 1) della Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare approvata con il D.M. 4.6.2014 prevede che "la presente direttiva tecnica concerne le modalità di applicazione dell'elenco imperfezioni di cui all'art. 582, comma 1, d.p.r. 90/2010, di seguito denominato elenco, e fornisce indicazioni relative a ogni singola lettera in cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo 582, con particolare riguardo alle imperfezioni e alle infermità di più frequente riscontro o di maggior rilevanza".

Il predetto D.M. specifica altresì i coefficienti da attribuire a ciascuna imperfezione riscontrata, in ragione del grado di incidenza funzionale sulla vita del candidato.

I coefficienti vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 4 giugno 2014. Saranno quindi giudicati inidonei i concorrenti che presenteranno un profilo ***sanitario con attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per il sistema psichico (PS) e a 3 per tutti gli altri apparati ...***".

- i. L'art. 4 delle Norme Tecniche prevede che "gli strumenti di indagine si distinguono in:

- a. visita medica generale;
- b. accertamenti specialistici.
- ii. A norma dell'art. 8 delle Norme Tecniche "la Commissione per gli accertamenti psicofisici sanitari verificherà per ciascun concorrente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, lettera j), e dall'art. 11 del bando di concorso.
- iii. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli artt. 579, 580, 582 e 587 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014".
- iv. Nella fattispecie che ci occupa l'alterazione riscontrata nel ricorrente ha portato la Commissione ad attribuire il coefficiente 3 AV-SG e, di conseguenza, a ritenere il profilo del candidato non idoneo.
- v. Invero la Commissione, avendo diagnosticato **--- OMISSIS ---**, non ha dato conto di aver riscontrato alcuna alterazione funzionale a carico dell'attuale ricorrente.
- vi. Difatti, dalla lettura delle disposizioni sopra riportate, emerge di tutta evidenza come debbano considerarsi inidonei soltanto i candidati ai quali venga riscontrata un'anomalia tale da determinare disturbi funzionali.
- vii. Nel caso del ricorrente, come risulta dal verbale della Commissione Medica impugnato e come confermato altresì dalla documentazione medica allegata al presente ricorso, non è stata accertata la presenza di alcuna anomalia e/o alterazione funzionale. In definitiva, dunque, **difetta la condizione della presenza di disturbi funzionali** gravi e/o rilevanti, prevista dal D.M. 4.6.2014 e dall'allegata tabella, affinché possa attribuirsi il coefficiente 3-4.
- viii. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, **non tutte le imperfezioni determinano l'inidoneità ma soltanto quelle che alterano la funzione** che, nel caso *de quo*, non sussiste.
- ix. All'uopo e per quanto qui interessa, deve ribadirsi che, in assenza di alcuna specificazione da parte della Commissione Medica del CNSR, che si è limitata a

unicamente l'esistenza dell'anomalia senza specificare le sue conseguenze sotto il profilo funzionale, il dott. Sgambati del AORN dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, a seguito di apposito accertamento strumentale, ne ha al contrario evidenziato l'inesistenza di una limitazione funzionale a carico del ricorrente.

- x. Le suddette conclusioni specialistiche sono quindi ossimoriche al giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in quanto descrivono un quadro con assenti ripercussioni funzionali.
- xi. Quanto sopra trova conferma nelle risultanze tomografiche che si allegano (Doc. 10 e DVD che si chiede di poter depositare in cancelleria), dalle quali è chiaramente evincibile la totale assenza limitazioni funzionali rispettando quindi i parametri della normativa di specie.

\*\*

**II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza e illogicità. Errore di fatto e incongruenza delle conclusioni rispetto ai presupposti di fatto.**

**A. Il provvedimento di inidoneità impugnato è frutto di un evidente travisamento dei fatti, atteso che la Commissione Medica, erroneamente, ha ritenuto sufficiente a determinare l'esclusione del ricorrente la accertata esistenza di una anomalia per --- OMISSIS --- essendo stato il ricorrente sottoposto a diversi interventi chirurgici.**

- xxii. Deve ribadirsi che qualsiasi imperfezione determina l'inidoneità soltanto laddove comporti disturbi funzionali.
- xxiii. La Commissione Medica, dunque, ha ritenuto erroneamente sufficiente l'accertamento dell'esistenza di una mera anomalia ai fini dell'esclusione dell'odierno candidato, in spregio ai limiti stabiliti dal D.M. 4.6.2014.
- xxiv. Peraltro, il provvedimento impugnato è scaturito unicamente da un **mero esame visivo** del ricorrente mentre la peculiarità del caso avrebbe preteso un'analisi più approfondita con l'ausilio di esami strumentali, in alcun modo messi in pratica dalla

Commissione.

**B.** Il provvedimento impugnato reso dalla Commissione Medica è viziato da eccesso di potere anche sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che dalla mera lettura del verbale, non si comprende come il giudizio di inidoneità possa correlarsi con quanto disposto al punto 33) dell'elenco generale allegato al D.M. 4.6.2014, che attribuisce il coefficiente 3-4

9-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 131

Codice	Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali
27	La rinite con spirometria basale nella norma e iperreattività bronchiale aspecifica al di fuori del range degli asmatici.
29	Le allergie e le intolleranze ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare.
30	L'allergia a farmaci sostituibili senza gravi reazioni.
31	Le immuno-allergopatie di grado non inabilitante.
33	I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero non alterino significativamente la funzione fisiognomica e non producano importanti limitazioni funzionali.
35	Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca di grado non inabilitante.
37	Le alterazioni dell'articolarià temporo-mandibolare con lievi disturbi funzionali.
39	Gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi, senza importanti limitazioni funzionali.
40	I trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari con lievi disturbi funzionali.
41	La paradontopatia cronica, la mancanza, la carie o le anomalie di numerosi denti di

xxv. Nella fattispecie che ci occupa, la Commissione Medica non esplicita in alcun modo quali siano i disturbi funzionali accertati in capo al ricorrente e neppure specifica quali siano le evidenze medico-scientifiche dalle quali desume la loro esistenza. Ciò non consente all'attuale ricorrente di comprendere le ragioni del giudizio di inidoneità, impedendogli di smentire la diagnosi effettuata dalla Commissione Medica. L'obbligo di una adeguata motivazione è posto, infatti, a tutela delle ragioni del cittadino al quale deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la P.A. è eventualmente incorsa, al fine di poter valutare l'operato della stessa, verificando il rispetto delle regole.

xxvi. Il grave errore commesso dalla Commissione Medica appare di tutta evidenza anche in considerazione degli approfonditi accertamenti specialistici a cui si è sottoposto il

ricorrente nell'immediatezza dell'esclusione dal concorso, sia presso strutture pubbliche che private, al fine di comprendere la gravità dell'anomalia riscontrata dalla predetta Commissione, da cui è emersa l'assenza di alcun effettivo disturbo funzionale e conseguentemente la certa non ascrivibilità dell'anomalia tra quelle contemplate al punto 33) dell'elenco generale di cui al D.M. 4.6.2014.

- xxvii. *Il TAR Lazio, con la sentenza n. 2425/2024 del 08/02/2024, ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento di inidoneità, in quanto, come nel caso in esame, viziato da eccesso di potere ed illogicità nonché travisamento di fatto da parte dell'Amministrazione, che ha fondato le proprie decisioni sull'erroneo presupposto della persistenza della patologia tumorale, la quale, di contro, non risulterebbe all'attualità sussistente. Tali censure sono meritevoli di accoglimento. **L'articolo 582, comma 1**, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, indica, tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, le "Neoplasie" (lett. g), nell'ambito delle quali annovera "i tumori maligni" (punto 1). Le medesime previsioni sono riprodotte alla lettera G, punto 1, della direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Secondo il consolidato orientamento della Sezione, che il Collegio ritiene di condividere, le suddette previsioni devono essere interpretate nel senso di qualificare come causa di non idoneità al servizio militare esclusivamente le patologie oncologiche in atto, tale non potendo ritenersi la situazione di c.d. followup alla quale, a seguito della completa eradicazione del tumore deve sottoporsi per un certo tempo la persona precedentemente affetta da tale patologia. La condizione di follow-up non può, infatti, essere identificata con lo stato patologico tumorale, poiché essa consiste soltanto in una serie cadenzata di controlli periodici, per un determinato arco temporale, ai quali devono essere sottoposti tutti i pazienti che abbiano sofferto di patologie oncologiche al solo fine di rilevare tempestivamente eventuali recidive. La remissione completa della malattia, nella quale versano quanti siano soggetti soltanto a controlli periodici nell'ambito del c.d. follow-up, non può*

*quindi essere equiparata a una situazione di malattia quiescente, in assenza di segni atti a dimostrare in alcun modo la persistenza della malattia oncologica. [...] Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, la ratio dell'art. 582 reg. ord. mil. e della relativa direttiva tecnica è quella di accertare l'idoneità attuale della persona valutata allo svolgimento del servizio militare. Conseguentemente, il giudizio di non idoneità ivi previsto richiede il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere irreversibile e non può invece conseguire all'accertamento di una mera situazione di possibile recidiva, durante un limitato arco di tempo, di una patologia allo stato non presente. È stata ritenuta, pertanto, del tutto estranea alla ratio delle medesime previsioni l'espressione di un giudizio di non idoneità sulla base di una mera valutazione prognostica circa le possibilità che un candidato, attualmente perfettamente sano abbia in futuro a riammalarsi". Alla luce di quanto innanzi esposto, appare di tutta evidenza come la valutazione della Commissione Medica sia viziata ed illegittima."*

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

In via istruttoria si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a., l'Amministrazione depositi tutti i provvedimenti impugnati, nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli stessi sono stati emanati, quelli in esso citati rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e che, in mancanza, codesto Ecc.mo Tar ne voglia ordinare l'esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti.

#### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

Quanto al *fumus boni iuris*, le anteriori deduzioni dimostrano la fondatezza delle censure sollevate. Per quanto riguarda il requisito del *periculum in mora*, esso appare di tutta evidenza se si considera il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal giudizio di inidoneità e dalla conseguenziale esclusione dal concorso dello istante che, dunque, perderebbe definitivamente e ingiustamente la possibilità di aspirare al reclutamento nell'esercito, con gravi ripercussioni anche sotto il profilo psicologico.

Per tali ragioni, si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito voglia, in via cautelare, adottare ogni misura in grado di tutelare con efficacia ed effettività la posizione del ricorrente consentendo

allo stesso di proseguire l'iter concorsuale, seppure con riserva e (anche e soprattutto alla luce della documentazione clinica depositata in atti) disporre un nuovo accertamento medico mediante idonea verifica, in ossequio al consolidato orientamento di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale in casi analoghi a quello che oggi ci occupa.

**ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Parte ricorrente ha notificato il sujesteso ricorso ai due soggetti controinteressati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, avendo recuperato per le vie brevi le generalità dei candidati in posizione idonea e ha provveduto alla relativa notifica. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso e ritenuto il ricorrente come in atti rappresentato e difeso

**CHIEDE**

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, *Voglia*:

- **in via istruttoria**: disporre, ove occorra, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.;
- **in via cautelare**: sospendere il provvedimento impugnato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale, disponendo, all'occorrenza e nel

bilanciamento degli interessi in gioco, **una verifica sull'esistenza o meno della causa di esclusione così come rilevata dalla Commissione;**

- **nel merito**: annullare e dichiarare illegittimi provvedimenti impugnati indicati in epigrafe per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni intimete la ammissione del ricorrente alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, l'inserimento in graduatoria nonché l'ammissione al corso di formazione, con condanna delle stesse al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'esclusione dal concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

*Si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego è esente dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad euro 38.514,03 (Doc. 11). Si richiede inoltre a codesto Ecc.mo Collegio di procedere all'oscuramento esclusivamente dei dati sensibili del ricorrente, in considerazione della materia oggetto de presente contezioso, ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.*

Esibisce e deposita i documenti dal num. 1 al num. 11 richiamati nel ricorso, coma da separato foliaro.

Roccapiemonte – Roma, 28 aprile 2025

Avv. Gerarda Torino

Avv. Massimiliano Pozzi

